

Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo TUA PROTEGGO)

Prodotto: TUA PROTEGGO

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/04/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo. L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Prima casa	Le coperture offerte dal contratto non valgono per le abitazioni che non siano Prima Casa.
Valori	Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l'abitazione assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori informazioni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.

ASSISTENZA

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

Art. 30 –
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

	<p>c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;</p> <p>d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.</p> <p>3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.</p> <p>4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.</p> <p>6. Ogni diritto nei confronti di TUA</p>
--	--

	<p>si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ.</p> <p>7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni</p>
--	--

	<p>previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.</p> <p>8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.</p> <p>9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.</p> <p>10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.</p>
--	--

TUTELA LEGALE

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle assicurazioni e successive modifiche;
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Non sono altresì valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni
- e delle donazioni;

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile
- quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti la prima o seconda casa dell'assicurato;
- per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

L'assicurazione non comprende i danni:

- da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo salvo diversamente pattuito;
- derivanti dalla proprietà, di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;
- da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti non a livello amatoriale o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo e sport aerei in genere;
- da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- da furto;
- per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni.


Sono altresì esclusi i danni:


- da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
- subiti da collaboratori di fatto;
- da detenzione o da impiego di esplosivi;
- derivanti dalla detenzione ed uso di armi, nonché
- dall'esercizio della caccia;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;
- da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo
- stesso derivati o contenenti;
- da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- da inquinamento e contaminazione in genere;
- da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- connessi con l'utilizzo di internet;
- derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;

	<ul style="list-style-type: none"> • non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.
Animali domestici ed armi	<p>Non sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.); • derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina; • causati da animali non domestici o non da cortile; • conseguenti a uso professionale.
Proprietà o affitto dell'abitazione	<p>Non sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da inquinamento e contaminazione in genere; • da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate; • da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture di tubazioni o condutture; • derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
DANNI AI BENI	
Incendio e altri eventi	<p>Non sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da atti di guerra, guerra civile o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili; • causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse; • causati con dolo del contraente o dell'assicurato; • di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti; • da smarrimento, furto, anche con destrezza, rapina, scippo, truffa, frode, estorsione, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, saccheggio; • all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; • di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; • subiti dai beni in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; • subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demolizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollocamento; • da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi.
Eventi naturali	<p>L'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di 250 euro, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante l'abitazione assicurata.</p>

	<p>I danni da bagnamento che si verificassero all'interno dell'abitazione assicurata sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti ovvero per intasamento di grondaie e di pluviali esclusivamente causato da grandine.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; • mareggiata o penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; • cedimento o franamento del terreno. <p>L'assicurazione non comprende i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica, pannelli solari a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto per i danni da grandine.
Atti vandalici	<p>La corresponsione dell'indennizzo verrà effettuata previa applicazione di una franchigia di 250 euro.</p> <p>L'assicurazione non comprende inoltre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da deturpamento o imbrattamento; • causati dai ladri al solo scopo di commettere o tentare il furto, • la rapina, l'estorsione, salvo che per eventi previsti in polizza; • verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
Rapina, scippo ed estorsione	<p>La garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata e con il limite di indennizzo di 500 euro e con un sottolimito di 200 euro per gioielli e di 50 euro per i valori.</p> <p>Sono compresi in garanzia i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare la rapina o l'estorsione, alle parti di immobile costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, con il limite di indennizzo per anno assicurativo di 200 euro.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, e simili, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

	<ul style="list-style-type: none"> • commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - del contraente o dell'assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare; - da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - dai dipendenti dell'assicurato; • indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi; • da furto.
--	---

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	
Denuncia di sinistro	
<p>Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.</p> <p>Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, <u>entro tre giorni</u> da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.</p>	
Assistenza diretta/in convenzione: non presente	
Gestione da parte di altre imprese:	
Tutela Legale	
<p>La gestione dei sinistri è affidata alla Società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).</p> <p>Per le prestazioni di <u>tutela legale</u> l'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.</p> <p>In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.</p> <p>E' istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: 800.508.008, tel. 045.8290411, fax per la denuncia di sinistri 045.8290557, fax per l'invio di documentazione aggiuntiva 045.8290449.</p>	
Assistenza	
<p>Per i sinistri <u>Assistenza</u> potrai telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti contatti telefonici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia): 800.833.800 oppure - numero di Milano (valido anche per chiamate dall'estero): (+39) 0224128693 <p>Oppure, solo se non può telefonare, è possibile inviare un fax al numero 0224128245</p>	
Prescrizione	
<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>	

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, secondo quanto pattuito e indicato in polizza.</p> <p>E' possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rateazione semestrale: aumento del 3%; <p>Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.</p> <p>Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. La durata del contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo" l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



A chi è rivolto questo prodotto?

TUA PROTEGGO è la soluzione che protegge la tua abitazione, il tuo patrimonio e i tuoi beni nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media al 28,12% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.

Pag. 10 di 11

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi" e "Animali domestici", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.</p> <p>Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.